



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0034551 P-4.17.1.7.2
del 23/08/2012



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la ricerca
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Ufficio III
Piazzale Kennedy, 20
00144 ROMA

E p.c.

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Via di Vigna Murata, 605
00143 ROMA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio XIII
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: Trasmissione del Regolamento di organizzazione e funzionamento e del Regolamento del personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha trasmesso con le note n. 6682 e 6684 del 25 giugno 2012 il regolamento di organizzazione e funzionamento ed il regolamento del personale deliberati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 12 giugno u.s. ai fini dell'acquisizione del parere previsto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. In relazione a tali schemi, codesto Ministero ha espresso le proprie valutazioni con la nota n. 1614 del 27 luglio u.s. .

Nel condividere le osservazioni formulate con tale nota, si ritiene opportuno, tuttavia, rappresentare preliminarmente, che anche l'INGV - come gli altri enti di ricerca - è interessato dalla applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi previste da ultimo dall'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Per effetto dell'applicazione di tale norma, l'INGV è tenuto alla riduzione del 10 per cento della spesa per le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi, e alla riduzione del 20 per cento degli uffici dirigenziali che, attualmente pari a tre, dovranno pertanto essere ridotti a due.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

In aggiunta, il comma 10 della suddetta norma prevede che entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche debba altresì essere adottato un corrispondente regolamento di organizzazione che oltre a recepire le riduzioni effettuate nel numero di uffici dell'ente applichi idonee misure di razionalizzazione ed efficientamento finalizzate:

- alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
- alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
- all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
- alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui al punto precedente ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
- alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'*articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ove presenti.

Per quanto esposto si formulano le osservazioni seguenti sui regolamenti in esame, fermo restando che si dovrà tenere conto degli effetti attuativi delle disposizioni previste dal decreto-legge 95/2012.

Preliminarmente, in relazione al disegno organizzativo delineato nell'apposito regolamento si osserva che esso appare particolarmente articolato e complesso con possibili effetti negativi in termini di efficienza dell'attività dell'ente, duplicazioni di competenze e di livelli decisionali, e potenziale aggravio dei costi di gestione risultanti.

In particolare, si avanzano in proposito perplessità sulla previsione da parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di una serie di strutture organizzative collegiali di coordinamento, anche rappresentative, - i collegi di Istituto, di Struttura, di Sezione, l'organismo collegiale presso l'Amministrazione centrale, che malgrado la loro natura collegiale, risultano chiamati allo svolgimento di una serie di competenze non soltanto di tipo consultivo ma anche di tipo programmatico e gestionale.

Tale previsione non appare in linea con quanto stabilito dall'articolo 4 e dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, peraltro espressamente richiamati per gli enti di ricerca in base all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Si richiama, inoltre, in tal senso, l'indirizzo in materia di organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni desumibile dalle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 20 del citato decreto-legge 95/2012.

Al riguardo, si ritiene necessario che l'ente si attenga rigorosamente al sistema di *governance* delineato dal suddetto decreto 213/2009 e dal suo stesso Statuto con particolare riferimento alle specifiche competenze e responsabilità di ciascun organo, alle competenze attribuite all'amministrazione centrale in materia di supporto agli organi di vertice e di controllo e di coordinamento nazionale delle attività tecnico-scientifiche ed in relazione al ruolo ed alle responsabilità del direttore generale.

Nel concordare con quanto rilevato da codesto Ministero in relazione alla titolarità delle fonti della definizione dei trattamenti economici del personale, si rappresenta che il proliferare di funzioni di responsabilità e coordinamento da attribuirsi ai dipendenti di qualifica non dirigenziale, in relazione alla rilevata eccessiva articolazione dell'organizzazione che l'ente delinea, espone l'ente stesso ad un elevato



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

rischio di rivendicazioni giuridico-economiche legate alle posizioni organizzative di tali dipendenti e non appare in linea con la normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale e di limitazione dei trattamenti economici. In proposito, si segnala l'articolo 18, comma 1, dello Statuto che richiama espressamente l'INGV ad improntare la propria attività al rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica.

In relazione a quanto esposto, si richiede di espungere tutte le disposizioni contemplate nei regolamenti in esame che attengono alla previsione, alla costituzione, ai compiti ed al funzionamento delle suddette strutture di coordinamento. Si omette, nel seguito della trattazione, di esprimere osservazioni in merito a tale aspetto in quanto lo Scrivente ritiene, come detto, che l'intervento da operare sia radicale nei termini indicati.

Con riferimento allo specifico articolato del **regolamento di organizzazione e funzionamento**, in aggiunta a quanto sopra evidenziato ed a quanto rilevato da codesto Ministero che si condivide, si osserva quanto segue:

Art. 2 - Modalità di approvazione ed integrazione

Si richiede di espungere la previsione della forma della richiesta motivata di riesame come modalità di approvazione ed integrazione del regolamento di organizzazione e funzionamento. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, dello Statuto dell'INGV la procedura di adozione del regolamento in parola, come anche di quello del personale e di quello di amministrazione, contabilità e finanza, è disciplinata dall'articolo 7 del decreto legislativo 213/2009. Tale procedura deve essere adottata anche per le successive eventuali integrazioni.

Art. 4 - Individuazione delle macro-aree di ricerca scientifica e tecnologica

Ferma restando la procedura autorizzatoria ipotizzata, in riferimento alla correlazione organizzativa e funzionale delineata tra macro-aree e strutture di ricerca e tra queste e le sezioni, si ritiene che la facoltà di individuazione delle macro-aree di cui all'articolo 12, comma 4, dello Statuto debba nel regolamento di organizzazione trovare una limitazione nel numero di tre previsto nel suddetto comma 4.

Art. 9 - Direttore di Struttura: nomina

L'articolo 12, comma 3, dello Statuto non prevede tra i soggetti nominabili i geofisici ordinari dell'ente.

Art. 16 - Sezioni: istituzione, trasformazione e soppressione

L'articolo 13, comma 2, dello Statuto prevede nella materia trattata dal presente articolo esclusivamente l'acquisizione del parere del Consiglio scientifico.

Art. 18 - Direttore di Sezione: nomina

L'articolo 13, comma 3, dello Statuto non prevede tra i soggetti nominabili i geofisici associati ed i ricercatori geofisici dell'ente.

Art. 22 - Direzioni centrali e Centri servizi



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Nel concordare con quanto rilevato da codesto Ministero in materia di attribuzioni di incarichi dirigenziali, si richiede altresì di integrare la previsione di cui al comma 3 relative alle Direzioni centrali con un espresso riferimento alla normativa prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 165/2001.

Art. 23 - Uffici di supporto alla Presidenza

Nel concordare con quanto rilevato da codesto Ufficio in materia di uffici di diretta collaborazione posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente, di attivazione di contratti di collaborazione e di indennità da corrispondere in ragione alle responsabilità associate alle attività di cui in parola, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, le pubbliche amministrazioni - per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario - assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 dello stesso decreto.

Art. 25 - Principi generali della programmazione

In aggiunta a quanto evidenziato da codesto Ufficio, si richiede la riformulazione dell'articolato in maniera più coerente con la sequenza logica e temporale dei documenti ed integrando il testo con un riferimento all'articolo 5 del decreto legislativo 213/2009.

Art. 37 - Principi generali della misurazione e valutazione dei risultati

In relazione alla misurazione ed alla valutazione dei risultati ed alla trasparenza dell'attività amministrativa, la CIVIT con delibera 37/2010, in tema di applicabilità dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 agli Enti di ricerca, ha disposto la costituzione dell'OIV, relativamente all'attività amministrativa e di gestione, rimandando la valutazione di ricercatori e tecnologi a quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle competenze ed alla attività dell'ANVUR.

In proposito, ferma restando la disciplina transitoria introdotta in materia di valutazione della performance individuale dall'articolo 5, comma 11 e seguenti, del decreto-legge 95/2012, si richiede una riformulazione dell'articolo in questione che integri più analiticamente le previsioni dell'art. 74, comma 4, del decreto legislativo 150/2009 e del DPCM 26 gennaio 2011 in materia di attuazione del ciclo di gestione della performance dei ricercatori e dei tecnologi e le misure di regolamentazione del merito e di incentivazione della produttività del personale tecnico ed amministrativo, nonché di attuazione del ciclo di gestione della performance secondo quanto disposto nei titoli II e III del suddetto decreto 150/2009.

L'attuazione di tale ciclo non dovrebbe risultare mero adempimento normativo ma fondamento dell'attività amministrativa e dell'organizzazione dell'ente.

In relazione alla valutazione dei risultati scientifici dell'attività di ricerca, infine, andrebbe anche richiamato e precisato il ruolo svolto in proposito dal Consiglio scientifico ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto.

Con riferimento allo specifico articolato del **regolamento del personale**, in aggiunta a quanto evidenziato da codesto Ministero, si osserva, inoltre, quanto segue:

Art. 3 - Principi generali della programmazione

Fermo restando quanto raccomandato in premessa in relazione ai collegi di Istituto, di Struttura, di Sezione ed all'organismo collegiale presso l'Amministrazione centrale e nel concordare con le osservazioni formulate con la nota n. 1614 del 27 luglio u.s. con riferimento alla necessità di una integrazione di quanto indicato per la procedura approvativa, si raccomanda, altresì, in merito a tale pianificazione ed alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale
delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle
assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

distribuzione delle dotazioni organiche, di prevedere chiaramente l'elaborazione di queste ultime distinte per profili professionali e per livelli.

La elaborazione delle dotazioni organiche distinte soltanto per profili, infatti, introduce una variabile di indeterminazione che potrebbe tradursi in un incremento dei costi della dotazione organica, laddove ad invarianza del totale di unità sul profilo si verificasse, attraverso rimodulazioni deliberate dagli organi interni, un incremento della distribuzione dei posti verso le posizioni apicali. Tale modalità di definizione della pianta organica discende, inoltre, dalla necessità di poter verificare il rispetto dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (che stabilisce il divieto di situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale, fatte salve le disposizioni speciali previste dalla legge), nonché il rispetto dell'articolo 33 dello stesso decreto in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva.

La distribuzione delle dotazioni organiche, oltre che della situazione del personale in servizio e dei relativi costi e della programmazione dei fabbisogni, per profili e livelli è d'altro canto positivamente richiesta da codesto Ministero anche nella propria nota n. 201 del 9 febbraio u.s. ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento dei Piani triennali di attività per il triennio 2012-2014.

Si richiama, inoltre, l'applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove l'articolo 2, comma 17, della citata legge 135/2012 ha sostituito il comma 2, prevedendo ora la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsto nei CCNL in luogo della informazione ai sindacati.

Inoltre, l'articolo 2, comma 18, della stessa legge 135/2012 ha sostituito nell'articolo 6, comma 1, del citato d.lgs. n. 165 del 2001 la previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9 con la previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9.

Art. 5 - Modalità di reclutamento

Si richiede una riformulazione del comma 1 che specifichi preliminarmente che il reclutamento del personale a tempo indeterminato avviene nel rispetto degli articoli 28 e 35 del DLGS 165/2001, dell'ulteriore specifica normativa in materia, delle apposite previsioni contrattuali e dei vincoli previsti in materia di finanza pubblica.

In relazione, poi, alle diverse modalità di reclutamento di personale a tempo indeterminato indicate si richiede di espungere il punto e) in quanto le procedure di cui all'articolo 5, comma 2, del CCNL 2002-2005 Comparto Ricerca non appaiono in linea con le previsioni costituzionali e normative in materia di accesso ai pubblici impieghi e programmazione delle assunzioni, intervenendo in materie riservate alla legge o ad atti regolamentari.

In proposito, come previsto dalla novella dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le altre, le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 che al numero 4 richiama i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti da norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Detto principio è confermato dall'articolo 2, comma 3-bis, dello stesso decreto 165/2001 in cui si prevede che, nel



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Analogamente al comma 1, si richiede di integrare il comma 3, specificando che il reclutamento del personale a tempo determinato avviene nel rispetto dell'articolo 36 dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, dell'ulteriore specifica normativa in materia, delle apposite previsioni contrattuali e dei vincoli previsti in materia di finanza pubblica.

In relazione, poi, alle diverse modalità di reclutamento di personale a tempo determinato indicate si richiede di espungere il punto b) in quanto l'istituto del riconoscimento e della valorizzazione del merito eccezionale contemplato nell'articolo 13 del DLGS 213/2009, per espressa disposizione, prevede esclusivamente una assunzione per chiamata diretta con contratto a tempo indeterminato.

Art. 7 - Criteri generali

In relazione alla previsione di una previa consultazione delle organizzazioni sindacali, si rappresenta che le modalità generali di svolgimento dei concorsi per l'assunzione ai diversi profili e livelli, i criteri per la formulazione dei bandi, ivi inclusa la definizione delle eventuali soglie di idoneità nonché i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione dei candidati, i criteri per la composizione e la formazione delle commissioni di concorso, l'eventuale previsione di utilizzo delle graduatorie degli idonei, per i motivi sopra evidenziati, sono materie riservate a fonti di diritto pubblico, escluse dalla contrattazione sindacale, ed attribuite alla competenza esclusiva delle amministrazioni.

In tal senso, richiamando anche quanto previsto in materia dall'articolo 5 del decreto legislativo 213/2009, non è possibile prevedere forme di partecipazione sindacale in relazione alla assunzione di deliberazioni che abbiano ad oggetto le materie suindicate.

Art. 11 - Riconoscimento della professionalità

Fermo restando quanto già richiamato in merito alle attribuzioni del Collegio di Istituto, si rimane in attesa dei chiarimenti da parte dell'ente richiesti da codesto Ufficio, manifestandosi forti perplessità sulla legittimità della previsione di un trattamento economico *ad personam* anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 12 - Criteri generali

I criteri generali delle procedure di assunzione del personale ricercatore e tecnologo a tempo determinato individuati appaiono essenzialmente orientati verso personale da assumere a valere su risorse non ordinarie di bilancio.

In proposito, si richiede una riformulazione dei principi, che specifichi che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 del DLGS 165/2001 ovvero che ai sensi del successivo articolo 36, nel rispetto di dette procedure di reclutamento, le amministrazioni possono di norma avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

In tal senso, nell'ambito di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, la competenza delle amministrazioni si dispiega in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, rimanendo tuttavia vincolata con riferimento alla durata dei rapporti di lavoro ed alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.

Le assunzioni di personale a tempo determinato, infatti, oltre alla specifica normativa in materia ed alla apposite previsioni contrattuali, ove applicabili, devono rispettare i limiti di spesa individuati dall'art. 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni - fatte comunque salve le assunzioni con tale tipologia di contratti per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui al successivo comma 188 - ed i limiti numerici previsti dall'art. 5 del CCNL normativo 2002 - 2005 ed economico 2002 - 2003, cui sono tenuti a convergere, qualora superiori, i contingenti di personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato in ciascun ente.

Art. 14 - Criteri generali, Art. 15 - Criteri generali, Art. 16 - Selezioni pubbliche

Concordando con quanto osservato da codesto Ministero, si veda anche quanto sopra indicato con riferimento agli articoli 5 e 7 del regolamento del personale in esame.

Art. 22 - Comandi e distacchi

Concordando con quanto osservato da codesto Ministero, si richiama quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 213/2009 in materia di *disposizioni agevolative per la mobilità dei dipendenti tra gli enti di ricerca, con le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al fine di ottenere azioni di interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato* e si richiede di prevedere che l'applicazione dell'istituto del distacco di personale dell'ente, oltre ad essere ammessa compatibilmente alle esigenze di servizio, non comporti oneri aggiuntivi a carico dei fondi ordinari dell'ente e che la prevista delibera del Consiglio di amministrazione per la definizione delle modalità e delle condizioni attuative degli istituti tenga conto di ciò.

Art. 28 - Nomina dei dirigenti

Si richiede una completa riformulazione dell'articolo in coerenza con quanto previsto in materia di accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 165/2001 e di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 dello stesso decreto.

Art. 30 - Responsabilità dirigenziale

Pur nella considerazione della autonomia organizzativa assicurata all'ente per l'adempimento delle proprie funzioni di ricerca, questo Ufficio non ritiene di poter assentire alla proliferazione di ruoli di coordinamento e di responsabilità inseriti nella progettazione dell'organizzazione che prevedano un aggravio di spesa per l'ente.

Si rappresenta in proposito che ai sensi delle vigenti norme di legge e contrattuali, la declaratoria delle mansioni dei profili professionali e livelli economici più elevati include anche lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di organizzazione del lavoro.

Art. 31 - Personale associato

In relazione all'avvalimento di personale in quiescenza si chiede di tener conto degli indirizzi in merito alla stipula di contratti di collaborazione contenuti in particolare nell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale
delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle
assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

Analogamente, con riferimento all'utilizzo del trattamento di missione si rappresenta che le misure di contenimento della spesa pubblica contenute nell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 escludono limitazioni alla spesa per missioni degli enti di ricerca nel solo caso di finanziamento delle stesse a valere su risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati.

Art. 33 - Soggiorni scientifici

Si veda quanto sopra in relazione alla assimilazione dei rimborsi spese previsti al trattamento di missione spettante al personale dell'ente.

Art. 36 - Obblighi del personale

Inserire al comma 4 "nonché pubblicati sul sito web dell'ente".

Art. 37 - Norme transitorie

Si richiede di espungere le disposizioni previste in materia di inquadramento nei profili del comparto della ricerca del personale in servizio presso l'ente ed inquadrato nel ruolo ad esaurimento, in quanto le procedure delineate non trovano fondamento giuridico nella legge e risultano in violazione dei principi costituzionali in materia di reclutamento.

Con riferimento ad entrambi i regolamenti, infine, si richiede una riformulazione della rubricazione utilizzata che consenta di evitare ripetizioni nelle rubriche utilizzate con riferimento ad articoli diversi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Maria Barile